



TUTTOSPORT

Fondatore RENATO CASALBORE

(75)



Giovedì 12 novembre 2020 ANNO 75 - N. 314

€ 1,50* IN ITALIA WWW.TUTTOSPORT.COM



La formazione di partenza dell'Italia contro l'Estonia

È SEMPRE ITALIA!

LE SECONDE LINEE AZZURRE DOMINANO L'ESTONIA: 4-0, A SEGNO GRIFO (2), BERNARDESCHI E ORSOLINI

CIULLINI, I MASINI, SALANDIN ALLE PAGG. 2/3/5

L'UNDER 21 IN ISLANDA CERCA IL PASS PER L'EUROPEO: 14.15, RAI 2

JUVE



ARRIVO IO!

DE LIGT, ENTUSIASTA DI PIRLO E IN GRANDE FORMA, È PRONTO A RIPRENDERE IL SUO POSTO NELLA DIFESA BIANCONERA. BRIO LO ESALTA: «RECUPERO FONDAMENTALE, L'OLANDESE INCIDERÀ QUANTO RONALDO». SI FERMA RABOT

Anneke Molenaar, 21 anni con il fidanzato Matthijs de Ligt, 21 anni

CORNACCHIA, RIVA, SALVETTI, VACIAGO DA PAG. 12 A PAG. 15

746 GOL

**RONALDO
RAGGIUNGE
PUSKAS**

RIVERO A PAG. 9

Ronaldo, 35 anni

TORO

**VAGNATI
RIPIOMBA
SU TORREIRA**

FORTE, GERVAISI, PIRISI
ALLE PAGG. 18/19/20

Lucas Torreira, 24 anni

COL MONZA

**GALLIANI,
PRIMA VOLTA
AD APPIANO**

MASINI, PASQUINO, SCACCHI
ALLE PAGG. 22/23

Adriano Galliani, 76 anni

INCREDIBILE!

**IL CAVALLO È DOPATO
ED È CONDANNATA
UNA BIMBA DI 10 ANNI**

GIANNICO A PAG. 31



La bimba in sella a Zoe: oggi l'udienza di 2° grado

OPACK

Your personal packaging

www.opacksrl.it

info@opacksrl.it

+39 39 388 875 90

opacksrl

OPACKsrl

FORZA DIEGO!

MARADONA, TUTTO OK



BUENOS AIRES. La grande paura è passata, finalmente: Diego Armando Maradona, 60 anni, stringe la mano di Leopoldo Luque, il suo medico personale. Sulla testa di Diego un grosso cerotto, ricordo dell'operazione subita per la rimozione di un ematoma subdurale. In queste ore Maradona ha lasciato l'ospedale: prosegue la riabilitazione a casa

L'INCUBO DI ANGELA

Una bambina di 10 anni processata e condannata perché il cavallo è stato trovato positivo

PIERO GIANNICO

A Castelvetro, nella provincia di Trapani, istruttore di un maneggio, Angela, una giovanissima amazzone e l'inseparabile cavallo di famiglia sono finiti a processo per un caso di doping equino. Fin qui nulla di strano, soprattutto se in primo grado il Tribunale Federale della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) si è già pronunciato con sentenze e squalifiche. Il particolare non da trascurare è che la ragazza in questione ha appena 11 anni e quindi minore (non sarebbe punibile nemmeno dal codice penale vista l'età), ma per il regolamento della FISE e per quello della Fédération Equestre Internationale (FEI), è considerata «soggetto responsabile» perché è l'atleta che monta o conduce il cavallo durante la competizione.

Mentre in queste ore si celebra il processo di secondo grado della vicenda e in attesa di quella che sarà la sentenza definitiva sulla quale è chiamata ad esprimersi la Corte Federale d'Appello FISE, in quello di primo grado Angela (nome di fantasia e 10 anni all'epoca dei fatti) oltre al deferimento è stata sanzionata con la sospensione di 12 mesi dall'attività agonistica e l'ammenda di 5 mila euro. Non solo, ma sempre secondo il Regolamento di Giustizia FISE, l'amazzone ha ricevuto la sanzione accessoria dell'annullamento di tutti i risultati ottenuti nel corso della competizione che ha portato al rilevamento del doping equino.

I fatti risalgono al 27 ottobre del 2019 quando in occasione del Trofeo Sicilia Gold - Selezione Fiera Ca-

valli 2019, in programma e in svolgimento nel centro sportivo dell'Associazione Dilettantistica Ippica Megarese, in contrada Mortelletto, ad Augusta, viene riscontrata la positività di Zoe, il cavallo. Per Angela è il suo «bimbo», come un fratello. E' un pony sella italiana e da tre anni sono inseparabili. Gli accertamenti antidoping rivelavano, nel sangue di Zoe, la presenza dell'Eptaminolo, sostanza bandita.

«La sentenza impugnata - spiega l'avvocato **Stefania Cappa**, legale della minore nominata per il secondo grado di giudizio - merita censura laddove il Tribunale Federale attribuisce all'incolpata una responsabilità di natura oggettiva, in relazione al doping del cavallo Zoe, sulla base del fatto che l'atleta, oggi di 11 anni, l'avrebbe montato durante la competizione in occasione della quale l'equino è stato trovato positivo. Il fatto che il minore possa essere ritenuto responsabile, quindi, non significa che debba essere considerato responsabile dell'illecito». E qui vengono tirati in causa anche un veterinario del posto e l'istruttore del maneggio. Sì, perché secondo la ricostruzione dei fatti della sentenza di primo grado, in occasione della competizione di Augusta, al cavallo veniva riscontrata una possibile parassitosi, circostanza che comportava la cura medicinale attraverso la somministrazione di Myotrofil seguendo le indicazioni del veterinario del maneggio, il dr. **Andrea Federico**. Medicinale che, secondo la difesa di primo grado, non conteneva nessuna indicazione sul divieto di somministrazione in tema



La bambina condannata in primo grado per doping del cavallo in sella durante una gara. È stata sospesa per 12 mesi

**UN ANNO DI
SOSPENSIONE
E 5 MILA EURO
DI AMMENDA. OGGI
IL SECONDO GRADO**

di antidoping. Il Tribunale Federale FISE, sempre in primo grado, sanzionò con la squalifica di 12 mesi, 5 mila euro di ammenda e l'annullamento di tutti i risultati raggiunti al Trofeo Sicilia Gold, l'istruttore dell'atleta deferita, **Luciano Leone** per «responsabilità oggettiva in qualità di tecnico federale che segue il minore». Al momento non è stato accertato l'autore dell'illecito. «Nel caso di specie - con-

tinua l'avvocato Stefania Cappa - il Tribunale Federale, in tutta la sentenza, si è occupato di individuare l'esecutore dell'illecito, ma non ha mai fatto alcun cenno all'ipotesi evidente di somministrazione clandestina, possibilità questa che - invece - corrisponde alla realtà dei fatti per essersi chiaramente verificata. La minore era completamente ignara e tenuta all'oscuro della circostanza che sul cavallo venissero

somministrate terapie medico-veterinarie. La condotta della minore, non è stata considerata adeguatamente e già questo inficia del tutto la conclusione del Tribunale Federale di condannare una bambina di 11 anni quale soggetto responsabile, tralasciando totalmente di motivare in maniera compiuta in merito alla sua condotta». Un caso, unico in Italia, destinato probabilmente a fare giurisprudenza.

NORME DA RISCRIVERE

**SI RISCHIA
UN DANNO
PSICOLOGICO**

(p.gia.) Complessa è persino la normativa contenuta nei regolamenti della Federazione internazionale. Infatti, nel 2017, la FEI aveva trasmesso alle Federazioni Nazionali (di conseguenza anche alla Federazione Italiana Sport Equestri), un protocollo che prevedeva una procedura speciale per gli atleti minorenni, accusati di doping equino, tralasciando in sede processuale la distinzione tra sostanze controllate e bandite, in caso di prima infrazione, proprio al fine dell'applicazione della pena. In caso di prima violazione, infatti, come nella vicenda dell'amazzone siciliana, la sospensione (applicando la procedura FEI) prevederebbe 2 mesi di sospensione dall'attività sportiva ed il pagamento di un'ammenda pari a 1.500 franchi. Il caso, però, può avere risvolti anche dal punto di vista dello sviluppo psicologico della minore perché, se confermata la sospensione dalle attività sportive per 12 mesi, avrebbe un effetto negativo sullo sviluppo della propria autostima anche di fronte ai suoi stessi compagni e compagne di scuola e scuderia, nonché nelle relazioni tra gli adulti. Proprio lo sport, in generale, soprattutto a quell'età, trasmette benefici al proprio benessere psichico. Lo stop forzato in questo caso, priverebbe la promettente amazzone di portare a termine le gare previste per l'anno in corso, il distacco forzato dal suo cavallo Zoe e una ricaduta devastante sulla propria emotività.



Marco di Paola, 52 anni, presidente della FISE

LA POSIZIONE DELL'AVVOCATO CAPPÀ

«C'È UNA LACUNA NELLE REGOLE»

Il presidente FISE: «Il problema è l'imputabilità»

Sulla vicenda della squalifica della giovane amazzone è intervenuto **Marco di Paola**, presidente della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) che ha spiegato: «La Federazione legge le sentenze e non le commenta. È terza rispetto agli organi di giustizia. Aspettiamo la sentenza definitiva perché abbiamo un processo che si articola su tre gradi di giudizio proprio

per dare garanzia di imparzialità e di interpretazione delle norme. Noi come Federazione attendiamo di leggere la sentenza che uscirà a breve per comprenderne le motivazioni». Poi aggiunge: «Siamo l'unica Federazione che contempla il doping dei cavalli, non quello dell'uomo e per regolamento internazionale FISE e FEI esiste la responsabilità indiscutibi-

le del cavaliere o amazzone, come in questo caso, rispetto al doping del cavallo. Il cavaliere è sempre oggettivamente responsabile della gestione del cavallo e in ambito della federazione internazionale sono sanzioni già stabilite, ovvero la squalifica minima di due anni del cavaliere, salvo che lo stesso dimostri che il dolo sia di terzi». Il Presidente conclude: «In questo

caso specifico si parla di un minore e la responsabilità viene condivisa dall'istruttore che lo gestisce. La domanda a cui i soggetti in questione devono rispondere è se il minore sia imputabile o meno considerato che nemmeno per il codice penale verrebbe sanzionato».

Secondo l'avvocato **Stefania Cappa**, che segue l'amazzone in secondo grado, va considerato: «La valutazione sulla sanzione da comminare, infatti, non può trascurare la minore età del soggetto da giudicare, dovendosi invece considerare le peculiarità previste dal nostro ordinamento giuridico in tema di protezione dei minorenni, che a mio avviso non sono state considerate. Tra l'altro, la minore, infatti, era all'oscuro della somministrazione della sostanza ban-

dita al cavallo Zoe e, quindi, il solo fatto che fosse ignara di ciò che veniva dato al suo cavallo dimostra che tutto è avvenuto senza il suo consenso, ed anzi, contro la sua volontà. Occorre richiamare, quindi, le norme generali, tanto penali che civili, in tema di imputabilità. Tali norme, ovvero l'articolo 2 lett. b) Regolamento di Giustizia FISE nonché il Regolamento EAD-ECM (regolamento antidoping), parlano di minore senza far riferimento alcuno al momento in cui il minore, appunto, possa essere considerato punibile. L'omissione circa l'imputabilità del minore deve necessariamente considerarsi una lacuna normativa che può essere ricondotta e «riparata» solo attraverso i principi generali dell'ordinamento statale».

P.GIA.